

COMUNE DI AVIGLIANO

Provincia di Potenza

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 29 luglio 2016)

Articolo 1 – Istituzione e finalità

Al fine di perseguire le finalità indicate all'articolo 3 della Costituzione ed in conformità con quanto previsto dall'articolo 5 dello Statuto del Comune, è istituita la Commissione comunale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna (CPO).

La Commissione è organismo permanente di consultazione del Comune nelle iniziative riguardanti le pari opportunità per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza sanciti dal dettato costituzionale; in particolare, mira a proporre interventi atti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale ed istituzionale che costituiscono discriminazione.

La Commissione ha sede presso la Casa comunale.

Articolo 2 - Compiti della Commissione

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 1 e nello svolgimento delle sue funzioni, la Commissione:

- a. effettua e promuove indagini conoscitive e ricerche afferenti la condizione femminile nella realtà comunale, raccogliendo e diffondendo dati e informazioni;
- b. formula proposte ed esprime pareri in materia di attività educative e culturali, di servizi sociali ed assistenziali, di opportunità professionali ed occupazionali, di partecipazione democratica e pareri non vincolanti sugli atti riguardanti le materie di sua competenza;
- c. propone la realizzazione di progetti speciali e di azioni positive miranti a sviluppare la cultura delle Pari Opportunità e sostiene la realizzazione di progetti avanzati da soggetti pubblici e privati;
- d. vigila sull'applicazione effettiva della normativa vigente sulle Pari Opportunità e sulle conseguenti azioni positive, acquisendo ogni opportuna informazione sui luoghi di lavoro;
- e. promuove forme permanenti di dibattito e di confronto sull'evoluzione delle problematiche femminili, anche al fine di sostenere il ruolo e di tutelare l'immagine della donna nella società locale.

Articolo 3 – Composizione, durata e decadenza

1. La Commissione è composta da 12 componenti che siano rappresentativi della realtà economica e sociale del Comune o che si siano distinti nelle attività culturali e professionali.
2. Esse sono prescelte tra quelle che saranno all'uopo designate, ed in particolare tra le seguenti categorie:
 - a. n. 3 scelte tra le candidature presentate dai gruppi consiliari (2 espressione dei gruppi di maggioranza e 1 dei gruppi di minoranza);
 - b. n. 4 scelte tra le candidature presentate dalle associazioni e dai movimenti femminili operanti nel territorio comunale da almeno un anno, che abbiano tra le finalità la crescita culturale, sociale e professionale della donna;
 - c. n. 3 scelte tra le candidature presentate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nella realtà comunale;
 - d. n. 2 scelte tra le candidature presentate dalle organizzazioni imprenditoriali operanti nel Comune.
3. La Commissione è costituita ad ogni rinnovo del Consiglio comunale e dura in carica per l'intero mandato amministrativo e, comunque, fino all'elezione dei nuovi componenti. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, risultante dai verbali delle sedute, comporta l'immediata decadenza dalla carica di commissaria. Della stessa viene data comunicazione al Sindaco. In caso di dimissioni o decadenza subentra, entro 10 giorni dalle predette dimissioni, la prima delle non elette che abbia ricevuto almeno un voto tra quelle appartenenti alla lista delle candidature della stessa dimissionaria, come individuate all'art. 3, comma 2. In caso di impossibilità di scorrimento o rifiuto della subentrante e delle successive fino a esaurimento della lista, per la sostituzione della dimissionaria si procede a nuove elezioni da inserire nell'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile.

Articolo 4 - Candidature

1. Entro novanta giorni dall'insediamento del Consiglio comunale, le organizzazioni indicate al precedente articolo 3, invitate con apposito avviso pubblico, dovranno inviare al Sindaco ed all'Assessore alle Pari Opportunità le candidature per la costituzione della Commissione. Le proposte di candidatura devono essere corredate da un curriculum che evidenzi le competenze, i titoli professionali, l'esperienza e l'interesse dei candidati.
2. La presentazione di dette candidature non è soggetta a vincoli di numero. Sull'ammissibilità delle candidature si pronuncia il Consiglio comunale.
3. Ove le designazioni pervenute e ritenute ammissibili dal Consiglio comunale risultino inferiori ai componenti da eleggere, potranno essere integrate attingendo ai primi dei non eletti delle altre categorie rappresentate. La commissione sarà insediata laddove il numero dei componenti eletti sia pari ai 2/3 del numero complessivo dei componenti.

4. Entro i successivi trenta giorni, preso atto della ammissibilità delle candidature presentate, il Consiglio comunale procede all'elezione della Commissione con voto limitato.
5. Ogni consigliere può esprimere non più di 4 preferenze, una per ciascuna categoria definita nell'articolo 3 comma 2.

Articolo 5 - Elezione del Presidente ed Insediamento della Commissione

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e dal Vice-Presidente.
2. Nella sua prima riunione, che viene convocata dal Sindaco e/o dall'Assessore alle Pari Opportunità nei quindici giorni successivi all'elezione dell'organismo, la Commissione si insedia e procede all'elezione del Presidente.
3. La Commissione è presieduta provvisoriamente dal componente più anziano di età. Fungono da segretario i due componenti più giovani di età. Costituito l'Ufficio di Presidenza provvisorio, la Commissione procede alla elezione del Presidente e del Vice-Presidente. L'elezione del Presidente e del Vice-Presidente avviene con votazione separata e a scrutinio segreto. Eletto il Presidente, si procede all'elezione del Vice-Presidente.
4. Risulta eletto il commissario che ha ottenuto il maggior numero di voti.
5. Salvo il caso di dimissioni, l'Ufficio di Presidenza ha la stessa durata della Commissione. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e la presiede coordinandone l'attività. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento. La Commissione si avvarrà di un segretario scelto tra i componenti eletti della Commissione, nominato dal Presidente

Articolo 6 - Programma di Attività e Relazione Annuale

1. I risultati raggiunti ed i documenti relativi allo svolgimento delle funzioni, di cui al precedente articolo 2, sono inviati al Sindaco e all'Assessore alle Pari Opportunità, che provvede a trasmetterli ai Consiglieri comunali.
2. La Commissione, comunque, invia al Sindaco e all'Assessore alle Pari Opportunità, entro il 31 Gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente e su quella programmata per l'anno successivo.
3. Il Sindaco provvederà a trasmettere copia di detta relazione ai Consiglieri comunali, nonché a sottoporre la stessa al Consiglio, per la presa d'atto, nella prima seduta utile successiva.